

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 42 del 20.3.2019

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2019 – 2021 e rideterminazione dotazione organica.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **marzo**, con inizio alle ore **16:50** e prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la **Giunta Comunale** con la presenza dei sigg.:

			Presenti	Assenti
1	Rega Aniello	Sindaco	X	
2	Scotto Giuseppe	Vice Sindaco		X
3	Villano Maria Luigia	Assessore	X	
4	Nocerino Davide	“	X	
5	Mirra Giovanna	“	X	

Con l'assistenza del Segretario Comunale, dr.ssa **Emanuela Maria Costa**.

Presiede il Sindaco, dr. **Aniello Rega** e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 di approvazione del T.U.EE.LL.;

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, hanno espresso parere **favorevole**

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2019/2021 e rideeterminazione dotazione organica.

ILSINDACO

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare :

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 , n. 449 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale ;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 che prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. 25/5/2017, n. 75 il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art 89 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dall'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Visto altresì il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo non hanno natura regolamentare , ma definiscono una metodologia operativa di orientamento per gli enti che devono redigere i propri piani nel rispetto dei seguenti principi :

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti inderogabili, posti quali principi di coordinamento della spesa e risanamento dei conti pubblici, che devono essere tenuti in debita considerazione ed orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al fine di garantire l'obiettivo di riduzione della spesa

Richiamata pertanto disciplina vincolistica in materia di spese di personale e in particolare:

- i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della dell'art 1 L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), ai sensi dei quali gli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità:

- assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*) come confermato dalla sezione autonomie Corte Conti che con deliberazione n. 25/2014, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

- il comma 28 dell'art 9 del D.L 78 del 2010 che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie- Delibera n. 2/2015);

- l'art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 che ha mutato il quadro normativa di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che impone il rispetto del pareggio di bilancio dell'anno e dell'anno in corso;
- la legge 232/2016 che impone la comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo ;
- l'art. 27, comma 2, lett. c, del D. L. 66/2014 che impone il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti;
- l'art. 1, comma 470, della legge 232/2016 che impone l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario;

Dato atto che occorre anche verificare:

- il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- a decorrere dal 2018, di aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016- Legge di bilancio 2017);
- le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

Richiamate poi le norme che disciplinano il turn over ed in particolare:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente
- l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha ridisegnato il regime delle assunzioni, prevedendo che gli Enti Locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica possano procedere, per gli anni 2016-2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- l'art. 22, comma 2, del D.L. 24/4/2017, n.50, convertito con L. 96/2017, che, modificando la suddetta norma, ha innalzato al 75% il suddetto limite, per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto medio dipendenti-popolazione, dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10/4/ 2017 di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL;
- il suddetto D.M. che fissa tale rapporto per la fascia di appartenenza del Comune di Castello di Cisterna di 1/159.e che, pertanto, il Comune di Castello di Cisterna rispetta tale parametro e quindi può usufruire, per le cessazioni del 2017 dell'innalzamento della percentuale al 75%:
 - popolazione residente al 31/12/2017 n. 7907
 - totale dipendenti in servizio al 31/12/2017 n. 28 :
 - rapporto dip/popolazione: 1/282

- l'art 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005, Legge 311/2004, in vigore di disposizioni che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione;

Preso atto in tema di turn over:

- delle interpretazioni contenute nelle deliberazioni Corte dei Conti Sezione Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative della sopra indicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, stabilendo in particolare che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico;
- della circolare F.P. n . 4/2008, del parere F.P. 19 marzo 2010 n. 13731, della deliberazione 9.11.2009 n. 21 della Corte Conti - Sez. Autonomie, nonché della deliberazione della Corte dei

Conti sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 314/2011, che hanno precisato che la mobilità ha carattere neutro rispetto ai parametri di calcolo assunzioni/cessazioni previsti dalle normative di finanza pubblica, purchè la mobilità si svolga tra enti del comparto e avvenga fra amministrazioni entrambe sottoposte al regime vincolistico in tema di assunzioni a tempo indeterminato;

- della circolare dell'11 aprile 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della quale qualora l'Amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante mobilità volontaria, non si rende necessaria la comunicazione di cui all'art. 34 bis, del D. Lgs. 165/2001;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20.3.2019 con la quale, sulla base delle attestazioni dei Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2019 e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 - spesa media triennio 2011/2013 - e 562 - spesa anno 2008 - della L. n.296/2006);

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

-sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex an.20, comma 3, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);

- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Richiamate:

1) la propria precedente deliberazione n. 19 in data 07/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica", con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente;

2) la propria precedente deliberazione n.20 in data 07/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020*";

Ravvisata la necessità di approvare la nuova dotazione organica, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Richiamato l'art 16 comma 1, lett)a bis del D. Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale , i dirigenti, comunque denominati propongono le risorse e i profili necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art 6 comma 4;

Visto il verbale sottoscritto dai Responsabili di settore avente ad oggetto "Conferenza di servizio del 8.3.2019. Illustrazione analisi fabbisogno di personale" trasmesso al Sindaco in data 11/03/2019 prot. n. 3058;

Vista altresì la nota del Sindaco assunta al prot 3137 del 12/3/2019 avente ad oggetto "Istituzione ufficio staff del Sindaco. Comunicazioni"

Visto il prospetto allegato al presente atto sub "A" nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Visto il prospetto allegato al presente atto "B" è indicato il valore della "*capacità assunzionale*" dell'ente nel triennio di riferimento del presente piano, secondo le limitazioni di legge

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato sub C alla presente delibera, comprensivo dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.), la cui somma non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come da allegato sub "A");

Verificato che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa delle norme in tema di contenimento della spesa, in quanto:

-il Comune di Castello di Cisterna ha attestato il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015 come comunicato dal Responsabile della Ragioneria, in via telematica, al Ministero dell'Economia e Finanze con nota del 30/03/2016 prot. n. 2730

-il Comune di Castello di Cisterna ha rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 ha inviato la corrispondente certificazione entro i termini previsti (31 marzo 2017), come da certificazione a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario in data 31/03/2017 prot. 3540;

-il Comune di Castello di Cisterna ha rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2017 ne ha inviato la corrispondente certificazione entro i termini previsti, come da relativa certificazione;

-che la spesa complessiva di personale impegnata nell'anno 2016, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;

-che ai sensi dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2017 risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;

-che l'Ente rispetterà nel 2019 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2019 risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;

Considerato inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

-con la propria delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20.3.2019 ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2019;

-non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2017;

-ha rispettato del pareggio di bilancio per l'anno 2018 in materia di pareggio di bilancio ex art. 1, comma- 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lette. del D.L. 66/2014);

-rispetterà il pareggio di bilancio anche durante l'anno 2019 , sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;

-ha rispettato l'invio dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

-ha rispettato l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;

-ha rispettato gli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 del d.l.66/2014);

Viste le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica;

Richiamato l'art. 12 del nuovo CCNL 2016-2018, sottoscritto in data 21/5/2018;

Atteso che alla luce delle indicazioni contenute nel suddetto articolo, l'accesso alla Categoria D, potrà avvenire soltanto in posizione economica D1 e non più, nella posizione D3;

Stabilito in conseguenza di quanto sopra esposto di rimodulare per il corrente anno la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'allegato sub "D", contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il verbale n.5 rilasciato in data 20.3.2019 ed assunto in pari data al prot. n. 3561 con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Valutato che il presente piano dei fabbisogni è coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente, si sviluppa nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento ed è stato predisposto a seguito di attenta valutazione:

a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 267/2000

PROPONE:

1. Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019/2021 come da allegato sub C., alla presente delibera.

2. Di dare atto che l'organizzazione generale degli uffici, è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165) e che la dotazione organica del personale a seguito della realizzazione del piano occupazionale anno 2019 è quella indicata nell'allegato sub "D" alla presente delibera.

3. Di dare atto che la spesa relativa al presente piano troverà capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2019 in corso di approvazione.

4. Di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

5. Di dare atto che il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge è quella indicata nel prospetto atto sub "A", allegato alla presente delibera.

6. Di dare atto il valore della "capacità assunzionale" dell'ente nel triennio di riferimento del presente piano è quello indicato nel prospetto atto sub "B", allegato alla presente delibera.

7. Di stabilire che per eventuali esigenze che si dovessero verificare, l'Ente può avviare l'adozione di modifiche e/o integrazioni della predetta programmazione delle assunzioni, fermo restando che l'utilizzazione delle diverse tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabiliti dalle leggi di riferimento.

8. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Settori interessati per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.

9. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti sindacali.

10. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

11. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presenti in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

12. Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco
Dott. Aniello Nega



Sulla proposta di delibera che precede, si esprime:

- *Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00:*

"Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa"

Data 14.3.2019.

Firma del Responsabile

Dr. Saverio Esposito

- *Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00:*

"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile e copertura della spesa".

Data 14.3.2019.

Firma del Responsabile

Dr. Saverio Esposito

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA						allegato A
Spesa personale massima sostenibile triennio 2019/2021						
MACROAGGREGATI per spese di personale	Media 2011/2013	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
Spese redditi da lavoro dipendente 101	1.256.257,22	1.168.340,10	1.158.914,17	1.151.565,37		
Spese acquisto beni e servizi 103	18.403,33	22.086,00	17.086,00	17.086,00		
Spese imposte e tasse a carico ente 102	83.033,38	78.550,45	77.484,39	77.024,39		
Altre spese reiscrizioni imputate all'esercizio successivo						
Altre spese da specificare (consultazioni elettorali)	22.650,69					
Altre spese da specificare (istat)	8.592,06					
Altre spese da specificare (incentivi alla progettazione)	6.729,14					
Totale spese di personale (A)	1.395.665,82	1.268.976,55	1.253.484,56	1.245.675,76		
(-) Componenti escluse (B)	118.681,96	69.299,24	53.594,05	53.594,05		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.276.983,86	1.199.677,31	1.199.890,51	1.192.081,71		

ex art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013

allegato B**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA****Calcolo capacità assunzionale triennio 2019/2021 annualità 2019**

anno	cognome e nome	categoria	Retribuzione annuale inclusa 13a mensilità A	Oneri B	IRAP C	Totale A+B+C	% turnover sulla spesa cessati anno precedente	capacità assunzionale anno 2019
2017	capacità assunzionali 2017 non utilizzate anno 2018							4.778,94
2018	nessuna cessazione							-
							TOTALE	4.778,94

allegato C

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Fabbisogno di personale triennio 2019/2021

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità di copertura posto	Anno
1	Istruttore Amministrativo	C	6.000,00	Ufficio di staff personale a tempo determinato part-time	2019
1	Istruttore Amministrativo	C	11.713,20	Ufficio di staff personale a tempo determinato part-time	2020
1	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	32.537,39	Concorso	
1	Istruttore Amministrativo	C	3.904,40	Ufficio di staff personale a tempo determinato part-time	2021

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNO 2019

Cat.	Profilo Professionale	Dotazione organica teorica		Dotazione effettiva alla data adozione presente provvedimento A		Assunzioni 2019 B	Nuova dotazione effettiva 2019 (A+B)		Note
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.		F.T.	P.T.	
D	Istruttore direttivo amministrativo	2	0	1	0	0	1	0	
	Istruttore direttivo contabile	2	0	1	0	0	1	0	
	Istruttore direttivo tecnico	2	0	1	0	0	1	0	
	Istruttore direttivo vigilanza	2	0	1	0	0	1	0	
	TOTALE	8	0	4	0	0	4	0	
C	Istruttore amministrativo	5	2	6	0	0	6	0	
	Istruttore contabile	4	0	2	0	0	1	0	
	Istruttore tecnico	2	2	1	1	0	1	1	
	Istruttore di vigilanza	7	0	5	0	0	5	0	
	TOTALE	18	4	14	1	0	14	1	
B	Esecutore amministrativo	8	0	4	0	0	4	0	
	Esecutore tecnico	1	0	1	0	0	1	0	
	TOTALE	9	0	5	0	0	5	0	
A	Operatore tecnico	4	2	2	0	0	2	0	
	Operatore generico	3	0	2	0	0	2	0	
	TOTALE	7	2	4	0	0	4	0	
	TOTALE GENERALE	43	6	27	1	0	27	1	

Comune di Castello di Cisterna

Provincia di Napoli

Revisore Unico

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Prov. di Napoli
UFFICIO SEGRETARIA
PROT. n. 3561 del 20-3-19

All'III.mo Sig. Sindaco

Egregio Assessore al personale

Al Segretario Comunale

Al Responsabile Servizi Finanziari

Parere dell'Organo di Revisione su pianificazione fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021

Verbale n. 5 del 20 marzo 2019

In data 20 marzo c.a, la dr.ssa Virginia Ivone, in qualità di Revisore dei Conti Unico del comune di Castello di Cisterna, giusta nomina con delibera di CC n. 30 del 29/11/2018,

esaminata

la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2019-2021, da cui emerge, come indicato negli allegati D e C alla suddetta proposta, che il Comune intende procedere alle seguenti assunzioni:

per il 2019, un istruttore amministrativo, Categ. C per una spesa annua totale di € 6.000,00 con contratto a tempo determinato (sette mesi), part-time;

per il 2020, l'istruttore amministrativo, di cui sopra, per 12 mesi, per una spesa annua totale di € 11.713,20, oltre ad un'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo, Categ. D, a seguito di una cessazione, per la quale è prevista una spesa annua totale di € 32.537,39;


per il 2021, l'istruttore amministrativo, assunto nel 2019, per i conclusivi 4 mesi, per una spesa annua totale di € 3.904,40,

esprime

per quanto di competenza, **parere favorevole** all'adozione della delibera relativa alla pianificazione del fabbisogno del personale, per il triennio 2019-2021.

Castello di Cisterna, 20 marzo 2019

Il Revisore dei Conti

Dr.ssa Virginia Ivone


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la allegata proposta del Sindaco;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO opportuno adempiere a quanto in essa proposto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019/2021 come da allegato **sub C.**, alla presente delibera.
2. Di dare atto che l'organizzazione generale degli uffici, è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165) e che la dotazione organica del personale a seguito della realizzazione del piano occupazionale anno 2019 è quella indicata nell'allegato **sub "D"** alla presente delibera.
3. Di dare atto che la spesa relativa al presente piano troverà capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2019 in corso di approvazione.
4. Di dare atto che:
 - la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
5. Di dare atto che il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge è quella indicata nel prospetto atto **sub "A"**, allegato alla presente delibera.
6. Di dare atto il valore della "*capacità assunzionale*" dell'ente nel triennio di riferimento del presente piano è quello indicato nel prospetto atto **sub "B"**, allegato alla presente delibera.
7. Di stabilire che per eventuali esigenze che si dovessero verificare, l'Ente può avviare l'adozione di modifiche e/o integrazioni della predetta programmazione delle assunzioni, fermo restando che l'utilizzazione delle diverse tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabiliti dalle leggi di riferimento.
8. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Settori interessati per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.
9. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti sindacali.
10. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
11. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presenti in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Aniello Rega



Il Segretario Comunale

Dr.ssa Emanuela Maria Costa

La su estesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **22 MAR. 2019** al **6 APR. 2019**

Il Messo comunale

Bencivenga Stefano

Dalla residenza comunale, li **22 MAR. 2019**

Visti gli atti d'ufficio;

La su estesa deliberazione:

è stata trasmessa ai responsabili dei servizi interessati.

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.);

Dalla residenza comunale, li, **22 MAR. 2019**



Il Segretario Comunale

Dr.ssa Emanuela Maria Costa